

# Il conto corrente bancario



Prof. Avv. Francesco Caputo Nassetti  
Corso di *Diritto Bancario*  
Facoltà di Giurisprudenza - Università di Ferrara

# Avvertenza

- ❖ Il contenuto di questo documento presuppone la lettura e lo studio della materia trattata ed ha il solo scopo di riassumere i principali temi di analisi.
- ❖ Le informazioni contenute sono necessariamente sommarie e incomplete.

# Indice

- ❖ Operazioni bancarie in conto corrente, conto corrente bancario e conto corrente ordinario
- ❖ La natura giuridica del conto corrente di corrispondenza
- ❖ Il servizio di cassa
- ❖ Il credito documentario (rinvio)
- ❖ La disponibilità
- ❖ La compensazione tra addebiti e accrediti
- ❖ La diligenza e la responsabilità della banca nello svolgimento del servizio di cassa
- ❖ La sostituzione nell'esecuzione degli incarichi
- ❖ La cointestazione del conto
- ❖ Disciplina fallimentare

# Operazioni bancarie in conto corrente, conto corrente bancario e conto corrente ordinario (1/2)

- Il codice dedica alle **operazioni bancarie in c/c** gli artt. 1852-1857 che richiamano gli artt. 1826, 1829 e 1832 del c/c ordinario. Regolare in c/c una operazione significa che il rapporto si sviluppa contabilmente attraverso un sistema scalare che prevede annotazioni su colonne contrapposte ed una terza con il saldo progressivo.
- Tali articoli prevedono: **a)** il correntista può disporre in ogni momento delle somme a suo credito (1852), **b)** in caso pluralità rapporti i saldi attivi e passivi si compensano (1853), **c)** i contitolari operano disgiuntamente e sono creditori solidali (1854), **d)** se a tempo indeterminato le parti possono recedere con preavviso (1855), **e)** il cliente può conferire incarichi regolati da mandato (1856), **f)** la banca può addebitare commissioni e spese (1857), **g)** le annotazioni a credito si intendono sempre salvo buon fine, **h)** l'estratto conto si intende approvato se non contestato entro il termine pattuito salvo il diritto di contestare entro 6 mesi gli errori (1832 richiamato da 1859). Si tratta di modalità di contabilizzazione e di esecuzione di taluni contratti bancari e non di un contratto a sé stante.

...segue

## Operazioni bancarie in conto corrente, conto corrente bancario e conto corrente ordinario (2/2)

- Diverso è il contratto di **conto corrente di corrispondenza (o bancario)**, socialmente tipico, ma legalmente atipico. Si può definire come il **contratto con il quale la banca si impegna ad eseguire un servizio di cassa**, ossia nel provvedere per conto del correntista, su suo ordine diretto o indiretto e su sue disponibilità a pagamenti e alle riscossioni. A tale contratto sono applicabili le norme delle operazioni in c/c bancario sopra citate.
- Non è semplice distinguere il c/c bancario atipico dalle operazioni bancarie in c/c. Le NUB distinguono le due cose.
- Il **conto corrente ordinario** è ancora diverso in quanto le annotazioni non comportano compensazione, che avviene solo alla chiusura del rapporto ed il saldo non è mai disponibile fino alla chiusura del conto.

## La natura giuridica del conto corrente di corrispondenza

- E' un contratto consensuale, misto, innominato con prevalente funzione di mandato, composto da due momenti: uno **gestorio** ed uno di **costitutivo della provvista**. Prevale la concezione unitaria del contratto con causa unica ancorchè complessa.
- La parte del rapporto relativa alla provvista è regolata dalle norme del **deposito** e non è l'adempimento dell'obbligo del mandante di somministrare i mezzi economici necessari al mandatario per l'esecuzione del mandato (1719), in quanto la somma rimane nella disponibilità del correntista (1853), mentre nel mandato le somme escono dalla disponibilità del mandante per entrare in quella del mandatario che ne diviene proprietario.
- Forma scritta a pena di nullità (art. 117 tub) e obbligo della banca di consegnare al cliente un esemplare del contratto concluso.

## Il servizio di cassa

- La banca provvede a pagamenti e riscossioni che sono prestazioni di servizi di pagamento. Gli ordini che sono **atti unilaterali recettizi simili alle istruzioni del mandante**: operazioni per cassa, emissione assegni, bonifici, giroconti, utilizzo carte di credito, bancomat...
- La norma delle nub (art. 18) che prevede che la banca sia libera di dare esecuzione agli ordini del cliente è vessatoria e svuoterebbe la funzione del contratto se applicata a tutti gli ordini del cliente. Si deve ritenere che tale libertà valga solo per quegli ordini che esulano dal servizio di cassa, come l'acquisto titoli, l'incasso cedole, ... che presuppongono un ulteriore contratto. Pertanto è solo con riferimento a tali operazioni che può valere l'art. 18 nub.

## Il credito documentario (1/3)

- Il credito documentario (art. 1530) è regolato dalle norme ed usi uniformi della Camera di commercio internazionale (che non sono usi normativi, ma **clausole d'uso** che integrano la volontà delle parti) NUU n°600 del 2007.
- La banca si impegna per conto del proprio cliente (ordinante) che abbia acquistato **merci rappresentate da documenti** a pagarne il prezzo al venditore (beneficiario) direttamente o tramite altra banca sita sulla piazza del venditore dopo aver verificato la corrispondenza dei documenti alla merce acquistata e la loro formale regolarità (apre il credito la banca che su istruzione del compratore comunica al venditore, sia direttamente che a mezzo di banca corrispondente, di tenere a sua disposizione presso le proprie casse o presso altra banca una data somma utilizzabile contro presentazione di documenti).
- **La banca può obbligarsi solo nei confronti del proprio cliente e non del venditore (credito revocabile) oppure anche nei confronti del venditore assumendo una nuova obbligazione autonoma rispetto a quella verso l'ordinante (credito irrevocabile).** Tale ultimo rapporto non risente delle vicende tra banca e ordinante nè di quelle relative alla compravendita tra ordinante e beneficiario. E' **obbligazione astratta, autonoma e letterale.**

*...segue*



## Il credito documentario (2/3)

- La banca presso il beneficiario (advising bank) può limitarsi a comunicare l'esistenza di una apertura di credito irrevocabile aperta dalla opening bank e a ritirare i documenti oppure può obbligarsi a sua volta verso il beneficiario (confirming bank). Vi sono tre (o 5 ) distinti rapporti: a) **tra compratore e venditore** con la peculiarità che il pagamento avviene tramite banca previa consegna dei documenti rappresentativi della merce (trattasi di delegazione cumulativa passiva titolata che comporta un vincolo di solidarietà tra delegante e delegato), b) **tra compratore e banca** inquadrabile nel mandato senza rappresentanza e del servizio di cassa tipico del c/c con il quale la banca si impegna a fare un pagamento (o con la provvista del cliente o con quella messa a disposizione con una apertura di credito), c) **tra venditore e banca** che assume contenuto obbligatorio solo se la banca si obbliga direttamente verso il beneficiario, d) se vi è confirming bank vi è anche il rapporto **tra banca confermante e beneficiario** e **tra banca confermante e banca emittente**.


...segue



## Il credito documentario (3/3)

- L'ordinante è tenuto ex art. 1719 cc a fornire i mezzi necessari. La banca ha il privilegio legale ex art. 1721 e 2761 cc. In genere se li fa anche costituire in pegno.
- Controllo quantitativo e qualitativo. La banca deve accertare unicamente che i documenti siano formalmente regolari, mentre non è tenuta ad indagare la veridicità e autenticità (contraffazioni non apparenti). Se vi sono palesi contraffazioni la banca deve rilevarle.
- **Star del credere** è un negozio atipico assimilabile alla fideiussione senza rivalsa nei confronti del beneficiario e all'insaputa della banca emittente.


# Il credito documentario confermato



## Il credito documentario avvisato



## Il credito documentario avvisato



# La disponibilità

- L'esecuzione di ordini del correntista presuppone l'esistenza della disponibilità dei fondi necessari. Tale disponibilità può derivare da depositi del correntista, dal versamento di assegni, da anticipazioni bancarie, da aperture di credito utilizzabili in conto corrente .....
- Ogni titolo negoziato ed accreditato non dà diritto all'utilizzo delle somme: l'art. 4, 2c, nub, infatti recita che "è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso". Diverso è il "salvo incasso" del c/c ordinario (1829) dove funziona come condizione risolutiva del credito incluso nel conto in quanto il titolo è trasferito in proprietà alla controparte. Nel c/c di corrispondenza, invece, è **condizione sospensiva** trattandosi di un mandato all'incasso. Di fatto la banca eroga un finanziamento a fronte del mandato all'incasso, ma diviene disponibile solo al verificarsi della condizione dell'avvenuto incasso. Pertanto in caso di mancato pagamento non si ha la risoluzione degli effetti di un trasferimento - che non c'è mai stato - ma semplicemente la definitiva inefficacia del finanziamento concesso. **Rendere disponibile una somma annotata a fronte di un mandato all'incasso di un assegno è una concessione di credito.**

## La compensazione tra addebiti e accrediti

- E' prevista (art. 1853) la compensazione legale tra saldi di più rapporti o più conti. Se esiste un solo conto corrente non vi è vera compensazione legale in quanto per aversi compensazione è necessaria l'autonomia dei crediti e debiti, mentre le variazioni del saldo a causa di versamenti e prelevamenti non hanno origine da due distinti rapporti. Opinione contraria di Tarzia che ritiene esserci compensazione volontaria. La scelta ha rilevanza in caso di fallimento del correntista.

# La diligenza e la responsabilità della banca nello svolgimento del servizio di cassa

- L'art. 1856 rimanda agli artt. 1710-1718. La diligenza richiesta è commisurata al tipo di attività professionale esercitata (1176, 2c). Si richiede la diligenza del buon banchiere cioè con elevato grado di professionalità, maggiore a quella del banchiere medio (responsabilità della banca per avere eseguito un bonifico a firma falsa ricevuto per fax pur apparendo la firma genuina: la situazione doveva richiedere ulteriori controlli; responsabilità della banca per non avere fatto protestare un assegno dato all'incasso perdendo così le azioni regresso).
- Obbligo informazione (1710) su circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o modificazione del mandato. Circostanze sopravvenute includono quelle preesistenti se ignote.
- La banca può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante e che non possono essergli comunicate in tempo facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione (1711): venerdì nero della lira (19 luglio 1985) da 1.840 a 2.200 lire/dollaro .
- Obbligo comunicazione dell'esecuzione avvenuta del mandato o della sopravvenuta impossibilità di eseguirlo (1712). La banca è responsabile del pagamento di assegni falsi, salvo provare che la falsificazione non era facilmente riconoscibile usando la diligenza richiesta al buon banchiere.

# La sostituzione nell'esecuzione degli incarichi

- L'art. 1856, 2c, prevede che “**se** l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare un'altra banca o un suo corrispondente”.
- L'art. 18, 3c, nub prevede che “la banca è **comunque** (quindi non solo se non ha filiali nel luogo di esecuzione) autorizzata a farsi sostituire da un proprio corrispondente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717 c.c.”.
- Diverse sono le conseguenze in termini di responsabilità: in base all'art. 1717 la banca **non risponde** dell'operato del sostituto se la scelta è stata espressamente autorizzata o la sostituzione è necessaria per la natura dell'incarico (in questi casi la banca risponde solo delle istruzioni impartite e della scelta del sostituto - culpa in eligendo). In mancanza di queste condizioni (autorizzazione o necessità) la sostituzione non è vietata, ma la banca risponde dell'operato del sostituto.
- Il sostituto non agisce sulla base di un sub-mandato, ma si tratta di una sostituzione nell'esecuzione del mandato con la conseguenza che il cliente/mandante potrà agire direttamente nei confronti del sostituto in caso di suo inadempimento.

## La cointestazione del conto

- L'art. 1854 prevede che se vi sono più titolari, anche con facoltà di compiere operazioni separatamente, questi sono **creditori e debitori solidali**. Se manca un patto specifico non possono operare disgiuntamente. Art. 13 nub: solidarietà passiva sempre anche se a firme disgiunte.
- L'art. 13 nub prevede che la banca possa agire per il rientro del saldo passivo nei confronti dei coniugi in comunione legale cointestatari di un c/c senza le limitazioni dell'art. 190 cc (cioè potrà agire per l'intero sia sui beni in comunione che sui beni personali).
- In caso di morte di un cointestatario nulla quaestio in caso di firme congiunte. Se il c/c è a firme disgiunte si continua disgiuntamente salvo opposizione degli eredi. Gli eredi, comunque, devono esercitare i diritti tutti insieme.

# Disciplina fallimentare

- Il conto corrente si scioglie automaticamente con il fallimento del correntista (78, 1c, lf). Anche la convezione di assegno si scioglie e non sono più pagabili gli assegni emessi anche prima del fallimento.
- Lo scioglimento determina l'inefficacia ex art. 44 di tutti gli atti posti in essere dopo la dichiarazione di fallimento: sia dei pagamenti a favore di terzi sia delle rimesse che dovranno essere restituite dalla banca, in quanto integrano pagamenti di debiti liquidi ed esigibili.